CRITERI PER LA FORMULAZIONE
DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

(delibera n.20 del 14/05/2018)

- Visto il D. L. 62/2017

Vista la Nota MIUR prot. N° 1865 del 10/10/2018, che in merito all'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione recita:

"In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali."

Il Collegio Docenti approva la seguente delibera:

Il voto di ammissione all'Esame di Stato si forma secondo la procedura qui illustrata:

1) Si prenda la media finale dei voti della classe prima secondaria di primo grado e la si moltiplichi per 0,10;

2) Si prenda la media finale dei voti della classe seconda secondaria di primo grado e la si moltiplichi per 0,20;

3) Si prenda la media finale dei voti della classe terza di primo grado e la si moltiplichi per 0,70;

4) Si faccia la somma (comprensiva di un decimale) dei tre numeri ottenuti: chiamiamo questo risultato "voto triennale";

5) Nel caso particolare in cui manchi la documentazione di un anno scolastico, la percentuale di incidenza di quell'anno viene a sommarsi a quella già prevista per la classe terza;

6) Si prenda in esame il giudizio sintetico sul comportamento nel corso del triennio: il CdC può attribuire sino a un massimo di 0,2 punti decimali qualora i giudizi siano sempre pienamente positivi o comunque in crescendo nei tre anni, arrivando alla piena positività.

7) Si prendano in esame le attività extracurriculari svolte durante la classe terza: il CdC può attribuire sino ad un massimo di 0,2 punti decimali (per l'insieme di tutte le attività) se la partecipazione ad esse dell'allievo è stata sempre giudicata positiva;

8) Si sommino i punti decimali dei punti 6. e 7. al "voto triennale" di cui al punto 4.;

9) Si proceda all'arrotondamento secondo la regola:
- Minore o uguale a 0,4: si arrotonda per difetto;
- Maggiore o uguale a 0,5 si arrotonda per eccesso;

10) In ogni caso la somma dei punteggi aggiuntivi di cui ai punti 6. e 7. deve poter incrementare di una sola unità il "voto triennale" di cui al punto 4.